

I.P.A.B. CASA DEL FANCIULLO

Via Sardegna n. 4
90044 – Carini (PA)

DELIBERA COMMISSARIALE N. 1 DEL 10.01.2019

Oggetto: autorizzazione esercizio provvisorio 2019

L'anno 2019 il giorno 10 del mese di gennaio, in Carini presso gli uffici amministrativi dell'IPAB Casa del Fanciullo, il Commissario straordinario Sig. Giuseppe Picone, con l'assistenza del Segretario dell'Ente, dr.ssa Annalisa Zarrillo, ha adottato la seguente deliberazione.

Il Commissario straordinario

DATO ATTO CHE il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019 è ancora in corso di adozione.

ATTESO CHE:

- si rende necessario effettuare impegni e pagamenti, nelle more dell'adozione e dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2019;
- si pone il problema di individuare la normativa che regolamenti la materia in oggetto
- la summenzionata disciplina vada desunta da un'interpretazione sistematica della normativa vigente.

DATO ATTO CHE:

- l'art. 21 del D.Lgs. 207/2001 (*"Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328"*) stabilisce che: *"A norma dell'art. 30 della legge, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890 n. 6972 e dei relativi provvedimenti di attuazione. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà di assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo."*
- Il succitato art. 21, da un lato abroga la normativa di riferimento precedentemente in vigore, dall'altra ne dispone l'applicazione nel periodo transitorio, purchè non sia contrastante con i principi della libertà di assistenza, della L. n. 328/2000 e della stesso decreto legislativo.
- Ad oggi la Regione Sicilia non ha adottato la legge di riforma delle IPAB.
- In mancanza della disciplina di riordino del sistema delle IPAB, si opera in un regime transitorio.
- Per quanto precede, i riferimenti normativi principali, in materia di contabilità e bilancio, sono dati dalla Legge n. 6972/1890 e dal R.D. n. 99/1891

RICHIAMATI:

- L'art. 20 comma 1 della Legge n. 6972/1890 stabilisce che: *"Le amministrazioni delle IPAB di prima classe debbono formare ogni anno, nei limiti e nei modi fissati dal regolamento, il bilancio preventivo"*

 1

- L'art. 26 comma 1 del R.D. 5 Febbraio 1891 n. 99, prevede che *“Il bilancio prescritto dall'art. 20... è deliberato entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce...”*
- L'art. 37 della Legge n. 6972/1890 stabilisce che: *“Qualora il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio approvato, in tutto o in parte, il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata, applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione”*

ATTESO CHE:

- la legge istitutiva delle IPAB contempla la sola ipotesi in cui il bilancio dell'IPAB non sia stato approvato dall'organo di vigilanza prima dell'inizio dell'esercizio, stabilendo che si debba applicare l'ultimo bilancio preventivo approvato;
- la legge sulle IPAB, tuttavia, non precisa in che misura debbano essere effettuati gli impegni, nell'ipotesi di bilancio non deliberato e/o non approvato dall'organo di vigilanza entro la fine dell'esercizio.

ATTESO CHE, per quanto precede, che né la legge istitutiva delle IPAB, né il regolamento di contabilità contengono previsioni in ordine all'ipotesi in cui, all'inizio dell'esercizio finanziario, non sia stato adottato il Bilancio di Previsione da parte dell'organo di governo dell'Ente

DATO ATTO CHE le previsioni della Legge istitutiva delle IPAB ed il relativo regolamento di contabilità debbano essere integrate in relazione ai seguenti profili:

- disciplina della fattispecie relativa alla mancata adozione del Bilancio di Previsione, da parte dell'organo di governo dell'Ente, entro la fine dell'esercizio precedente.
- disciplina della fattispecie relativa alla mancata approvazione del Bilancio di Previsione, da parte dell'organo di vigilanza, entro la fine dell'esercizio precedente.

ATTESO CHE:

- il legislatore regionale, ad oggi non ha adottato, né la legge di riforma delle IPAB, né alcun provvedimento in materia di contabilità e bilancio delle IPAB, né ha fornito indicazioni in ordine ad un'eventuale disciplina applicabile in via analogica (ed in particolare se quella del TUEL o del D.Lgs. n. 118/2011 o altra ancora).
- per quanto precede, la questione preliminare da risolvere è quella attinente alla individuazione della normativa applicabile in via analogica
- l'unica normativa di cui si può valutare l'applicabilità alle IPAB è quella di cui all'art. 163 del TUEL.
- L'art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stato sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. aa del D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126

VISTO l'art. 1 (rubricato “Oggetto e ambito di applicazione”) del D.Lgs. n. 118/2011, il quale stabilisce che:

1. *Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione il presente titolo e il titolo terzo disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto. A decorrere dal 1 gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto.*

2. *Ai fini del presente decreto:*

a) *per enti strumentali degli enti locali si intendono gli enti di cui all'articolo 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio;*

b) **per organismi strumentali** delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono organismi strumentali degli enti locali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio.

5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.

Art. 2 (Adozione di sistemi contabili omogenei)

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico - patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico - patrimoniale.

2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico - patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico - patrimoniale.

VISTO l'art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2001 (rubricato "Enti strumentali") il quale stabilisce che:

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

a. servizi istituzionali, generali e di gestione;

b. istruzione e diritto allo studio;

- c. ordine pubblico e sicurezza;*
- d. tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;*
- e. politiche giovanili, sport e tempo libero;*
- f. turismo;*
- g. assetto del territorio ed edilizia abitativa;*
- h. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;*
- i. trasporti e diritto alla mobilità;*
- j. soccorso civile;*
- k. diritti sociali, politiche sociali e famiglia;*
- l. tutela della salute;*
- m. Sviluppo economico e competitività;*
- n. politiche per il lavoro e la formazione professionale;*
- o. agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;*
- p. energia e diversificazione delle fonti energetiche;*
- q. relazione con le altre autonomie territoriali e locali;*
- r. relazioni internazionali.*

RICHIAMATE:

- la Circolare n. 8 del 29.03.2017, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro ha precisato che le IPAB non si qualificano come Enti strumentali della Regione e che, pertanto, nei confronti di tale categoria di Enti non trova applicazione il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
- la nota protocollo n. 33209 del 03.07.2017, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro ha chiarito che la propria circolare n. 10 del 15.06.2017 (in materia di verifica del rispetto dei vincoli di spesa: rendiconto 2016 e Previsione 2017) non trova applicazione alle II.PP.A.B., in quanto le stesse non si qualificano come Enti strumentali

ATTESO, per quanto precede, che l'IPAB non rientra nel campo soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 118/2011, in quanto non è Ente locale territoriale ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né ente od organismo strumentale della Regione o degli Enti Locali.

RITENUTO, per quanto sopra, che non possano trovare applicazione, per le II.PP.A.B. della Regione Siciliana, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011, ivi comprese le modifiche apportate alla formulazione dell'art. 163 TUEL.

ATTESO CHE la disciplina in materia di impegni e liquidazioni, disposti in mancanza di bilancio di previsione, debba essere desunta da un'interpretazione sistematica della normativa vigente e, segnatamente, vada applicata la disciplina contenuta nella Legge n. 6972/1890 e nel R.D. n. 99/1891, interpolata (nella misura in cui sia compatibile) con i principi dell'art. 163 TUEL (precedente formulazione).

ATTESO CHE:

- la disciplina di riferimento, sino all'intervento di riforma regionale delle II.PP.A.B., è quella della Legge n. 6972/1890 e del Regolamento di contabilità approvato con R.D. n. 99/1891.
- per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalle disposizioni sopra menzionate, possa valutarsi, di volta in volta, l'integrazione con la disciplina prevista dal TUEL in quanto compatibile.
- l'art. 163 TUEL (sia nella precedente che nell'attuale formulazione) disciplina le due fattispecie dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria.
- non essendo le IPAB qualificabili come Enti strumentali della Regione, non possa applicarsi loro la nuova formulazione dell'art. 163 TUEL (novellata dal D.Lgs. n. 118/2011);
- si debba seguire la via dell'applicazione della disciplina contenuta nella Legge n. 6972/1890 e nel R.D. n. 99/1891, interpolata (nella misura in cui sia compatibile) con i principi dell'art. 163 TUEL (precedente formulazione)

DATO ATTO, per quanto precede, che more dell'approvazione del Bilancio di previsione, trova applicazione l'istituto dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

DATO ATTO CHE:

- L'istituto dell'esercizio provvisorio è disciplinato dall'art. 163 commi 1 e 3
- l'istituto summenzionato opera quando ricorrono contestualmente le seguenti condizioni:
 1. il Bilancio di Previsione è stato deliberato dal Consiglio;
 2. il Bilancio di Previsione non è stato approvato dall'organo di vigilanza
 3. Il Consiglio ha deliberato l'Esercizio provvisorio, la cui durata non può essere superiore a due mesi.

DATO ATTO CHE l'istituto dell'esercizio provvisorio opera, altresì, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento. In tal caso l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine.

RITENUTO, per quanto precede, che sussistono i presupposti per autorizzare l'Esercizio provvisorio sino al 28.02.2018

ATTESO CHE quanto disposto è in linea con il Decreto 29 novembre 2017 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 285 del 06.12.2017), con il quale il Ministro dell'Interno ha differito dal 31.12.2017 al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali.

ATTESO CHE si rende necessario individuare l'esercizio di riferimento.

DATO ATTO CHE:

- il precedente ordinamento individuava nell'ultimo bilancio approvato, il bilancio di riferimento per l'esercizio provvisorio.
- la novella introdotta dal D.Lgs. n. 118/2011 stabilisce che l'esercizio provvisorio può essere deliberato nei limiti degli stanziamenti dell'anno in corso del Bilancio di Previsione triennale.

CONSIDERATO CHE:

- il D.Lgs. n. 118/2011 non trova, per quanto esposto, applicazione alle IPAB
- correlativamente le IPAB non sono tenute a redigere un bilancio triennale.
- L'esercizio provvisorio possa essere deliberato solo nei limiti dell'ultimo bilancio approvato.

ATTESO CHE: ai sensi dell'art. 163 TUEL (precedente formulazione):

- L'esercizio provvisorio può essere deliberato nei limiti dell'ultimo bilancio approvato.

DATO ATTO CHE l'ultimo Bilancio di Previsione regolarmente approvato è quello relativo all'esercizio finanziario 2018, deliberato con delibera commissariale n. 8 del 18 Luglio 2018

DATO ATTO CHE:

- L'art. 20 comma 14 della L.R. n. 19/2005 ha sostituito il comma 3 dell'art. 68 della L.R. n. 10/1999



- ai sensi della succitata normativa, gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità (tra il cui il Bilancio di previsione) *“sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell’Assessorato competente all’attività di vigilanza e controllo sulle IPAB e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all’istituzione interessata entro 30 giorni dalla ricezione. Le delibere per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L’esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni.”*
- il summenzionato bilancio è stato trasmesso- con nota protocollo n. 432 del 24.09.2018, all’organo di controllo, per il riscontro tutorio, con PEC del 25.09.2018.

DATO ATTO CHE:

- il termine di trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’Assessorato, del Bilancio di previsione 2018, si è perfezionato in data 26.10.2018;
- nelle more, non sono pervenute osservazioni, né richieste di chiarimenti da parte dell’Assessorato;
- alla luce di quanto precede, il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018 può ritenersi approvato per decorrenza dei termini.

RITENUTO, per quanto precede, che sussistano i presupposti per l’autorizzazione dell’esercizio provvisorio sino al 28.02.2019.

ATTESO CHE dalla disciplina di cui all’art. 163 commi 1 e 3 emerge che, durante l’esercizio provvisorio:

- Gli impegni possono essere effettuati per tutte le tipologie di spese.
- Per ciascun intervento i pagamenti non possono essere effettuati mensilmente in misura superiore ad 1/12 delle somme previste nel bilancio deliberato.
- Il limite dei dodicesimi non opera per:
 - a. le spese tassativamente regolate dalla legge;
 - b. e per quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi

VISTA la deliberazione n. 2 del 02.01.2016 con la quale si è attribuita al Segretario dell’Ente la posizione organizzativa nelle macro aree “Direzione Generale” e “Servizi sanitari, socio-sanitari e formativi”

ATTESO CHE l’incarico succitato comporta anche la competenza ad assumere impegni e a disporre la liquidazione di spese, nei limiti dei vincoli di bilancio.

RITENUTO, per quanto precede di poter autorizzare il Segretario dell’Ente, sino al termine dell’esercizio provvisorio, ad effettuare impegni e liquidazioni nei limiti e nei modi di cui all’art. 163 commi 1 e 3 TUEL (precedente formulazione).

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che integralmente si richiamano

1. **DARE ATTO CHE** il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 è in corso di formazione.
2. **DARE ATTO CHE**, nelle more dell’adozione del Bilancio di previsione, è possibile autorizzare l’esercizio provvisorio sino al 28.02.2019.
3. **DARE ATTO CHE** l’istituto dell’esercizio provvisorio è disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 163 commi 1 e 3 TUEL (precedente formulazione).
4. **DARE ATTO CHE:**
 - gli impegni possono essere effettuati per tutte le tipologie di spese.
 - per ciascun intervento i pagamenti non possono essere effettuati mensilmente in misura superiore ad 1/12 delle somme previste nel bilancio deliberato.

- il limite dei dodicesimi non opera per:
 - a. le spese tassativamente regolate dalla legge;
 - b. e per quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi
- 5. **PRENDERE ATTO** della deliberazione n. 2 del 02.01.2016 con la quale si è attribuita al Segretario dell'Ente la posizione organizzativa nelle macro aree "Direzione Generale" e "Servizi sanitari, socio-sanitari e formativi"
- 6. **DARE ATTO CHE** l'incarico succitato comporta anche la competenza ad assumere impegni e a disporre la liquidazione di spese, nei limiti dei vincoli di bilancio.
- 7. **AUTORIZZARE** il Segretario dell'Ente, sino al termine dell'esercizio provvisorio, ad effettuare impegni e liquidazioni nei limiti e nei modi di cui all'art. 163 commi 1 e 3 TUEL (precedente formulazione).
- 8. **DICHIARARE** la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 10/99 come modificata dalla L.R. n. 19/2005;

Atto letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario dell'Ente
(dr.ssa Annalisa Zarrillo)



Il Commissario Straordinario
(Sig. Giuseppe Picone)

